

# **CODICE ETICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI ALL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DELL' U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO DELLA ASL LANCIANO- VASTO**

## **Premessa**

Per la trasparenza amministrativa e la promozione di acquisti pubblici etici, l'U.O.C. Provveditorato ed Economato della ASL Lanciano- Vasto e gli operatori economici iscritti all'albo dei Fornitori di beni e dei Prestatori di servizi della stessa società aderiscono, ognuno per la propria competenza, al seguente codice etico, la cui sottoscrizione deve avvenire al momento dell'iscrizione all'albo.

Nel caso le imprese posseggano già un proprio codice etico, esso si intende integrato per i rapporti con l'U.O.C., con il presente codice.

## **Art. 1 Ambito di applicazione – Adesione**

Il codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere dagli operatori economici iscritti all'Albo.

L'adesione al codice etico viene esplicitata attraverso la sottoscrizione di copia del medesimo la quale andrà allegata alla domanda di iscrizione all'albo dei fornitori dei beni e prestatori di servizi.

## **Art. 2 Dovere di correttezza**

Gli operatori economici si impegnano, oltre al rispetto scrupoloso delle normative in materia di forniture di beni e di servizi alla Pubblica Amministrazione, ad agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato della ASL Lanciano- Vasto, di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.

Gli operatori economici si impegnano a stabilire rapporti commerciali improntati alla correttezza e alla trasparenza, presentando offerte riferite all'oggetto dell'affidamento, solo se in grado di eseguirlo secondo le richieste dell' U.O.C.

Gli operatori economici si impegnano ad effettuare offerte chiare in merito alla descrizione dei materiali, pesi e misure in genere, e prezzi espliciti.

## **Art. 3 Concorrenza**

L'operatore economico si impegna ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e a rispettare le Norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella legge 287/1990.

Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, fraudolenta o sleale, contraria alla libera concorrenza o altrimenti lesiva delle norme della buona fede, in virtù della quale l'impresa basa la propria offerta su un accordo o su una pratica anche concordata tra imprese, contraria all'ordinamento, mediante, a titolo esemplificativo:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta, ad una persona per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero altra forma di collusione con soggetto responsabile per finalità anticoncorrenziali;
- la concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano alla gara o ritirino la propria offerta;
- qualsiasi forma di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice Civile o altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento

delle gare.

#### **Art. 4 Informazioni**

Gli operatori economici non divulgheranno i dati relativi all' U.O.C. Provveditorato ed Economato che dovessero acquisire partecipando alle gare. Inoltre non chiederanno né divulgheranno dati sui contenuti dell'offerta in modo da non ostacolare la libera concorrenza.

#### **Art. 5 Dovere di segnalazione**

Ogni singolo operatore economico segnalerà all'U.O.C. Provveditorato ed Economato qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente interessato. Ogni singolo operatore economico segnalerà altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

#### **Art. 6 Rispetto della normativa**

Gli operatori economici si impegnano al più scrupoloso rispetto della normativa, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, pari opportunità, nonché in materia di contabilità e contributi.

#### **Art. 7 Responsabilità sociale d'impresa**

Oltre al rispetto scrupoloso di norme e contratti di lavoro, gli operatori economici si impegnano a un'attenzione particolare alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle pari opportunità sul lavoro, ai diritti dei lavoratori e alla importazione di beni e servizi prodotti nel rispetto della dignità del lavoro con particolare riguardo alla lotta al lavoro minorile e al lavoro nero. In concreto ogni operatore economico, sottoscrivendo la propria dichiarazione di adesione al codice etico, si impegna a controllare il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori coinvolti nel proprio processo produttivo.

#### **Art. 8 Violazioni del codice**

La violazione delle norme stabilite dal presente codice, in base a quanto sottoscritto dall'operatore economico e imposto dalla legge, comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione in merito a disposizioni di legge sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione con la risoluzione in danno. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell' operatore economico.

#### **Art. 9 Ambito di applicazione**

Il codice etico stabilisce i comportamenti dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato e dei suoi delegati. I suddetti comportamenti si intendono posti in essere in occasione di ogni fase dei procedimenti relativi a negoziazioni e alla stipula dei contratti, compresa l'esecuzione ed il collaudo. Il codice etico interessa tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti, intervengono nei suddetti procedimenti.

**Art. 10 Informazione**

L' U.O.C. Provveditorato ed Economato della ASL Lanciano- Vasto si impegna a rendere noto il presente Codice etico a tutti i dipendenti e delegati che si occupano degli acquisti direttamente e indirettamente.

**Art. 11 Vigilanza**

L'U.O.C. Provveditorato ed Economato si impegna a vigilare a tutti i livelli sulla scrupolosa osservanza del codice da parte dei propri dipendenti o delegati.

**Art. 12 Trasparenza**

L'U.O.C. Provveditorato ed Economato si impegna a fornire in modo paritario tutte le informazioni necessarie e in suo possesso agli operatori economici invitati alla gara, anche avvalendosi dei supporti informatici e attraverso le risposte on line sull'apposito sito.

**Art. 13 Imparzialità**

L'U.O.C. Provveditorato ed Economato assicura la parità di trattamento tra le imprese. Perciò obbliga i propri dipendenti e delegati ad astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sugli operatori economici, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri.

**Art. 14 Riservatezza**

Il dipendente o delegato non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni sugli operatori economici e sulle gare di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso.

**Art. 15 Violazioni del codice etico**

L'U.O.C. Provveditorato ed Economato si riserva di valutare, sotto il profilo disciplinare, comportamenti dei dipendenti contrari ai principi contenuti nel presente codice, nonché, a seconda della gravità, di dar corso ad eventuali azioni legali.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma  
\_\_\_\_\_